



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 137 del 31/05/2022

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **12:05** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Ssegretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	No
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore al Bilancio

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivoomissis;
- la lettera e) del comma 1 dell'art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegati, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il Comune gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la distribuzione dell'acqua potabile, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;

Viste:

- la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono";
- la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale";
- la Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- la Delibera ARERA 529/2013/R/IDR recante "Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1"; la componente perequativa UI1 è finalizzata alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" che valorizza fra l'altro la componente perequativa UI2

già introdotta dalla Delibera ARERA 664/2015/R/IDR; la componente perequativa UI2 è finalizzata alla copertura delle premialità relative alla disciplina della Qualità Tecnica del servizio introdotta da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

- la Delibera 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” che fra l’altro modifica e valorizza la componente perequativa UI3 già introdotta con la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR; la componente perequativa UI3 è finalizzata alla copertura del Bonus Sociale Idrico introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” che fra l’altro introduce lo Schema Regolatorio di Convergenza (Art. 31) e la componente perequativa UI4; la componente perequativa UI4 è finalizzata alla istituzione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera 639/2021/R/IDR recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni Tariffarie del Servizio Idrico Integrato” che fra l’altro rettifica le percentuali del Theta da applicare allo Schema Regolatorio di Convergenza e aggiorna il valore la componente perequativa UI3, portata a € 0,0179; la componente perequativa UI3 è finalizzata al finanziamento del Bonus Sociale Idrico ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Considerato che:

- ARERA, con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, *“riscontrata l’esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze”*, ha rilevato che *“tale fenomeno è stato confermato dall’analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall’Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell’area Sud e Isole”*;
- al fine di superare tali inefficienze, l’Autorità ha introdotto, con l’art. 31 dell’Allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, lo specifico **“schema regolatorio di convergenza[...][che] si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione”**; tale schema prevede una graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni e monitorato dall’Ente di

Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017/R/IDR;

- in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l'aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con una gradualità di 4 anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell'acqua distribuita, gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente – scarichi dei depuratori);
- lo schema di convergenza presenta tre opzioni, sulla base dei dati disponibili: dal più articolato (caso a) nel quale si hanno disponibili dati affidabili sui costi di gestione e contemporaneamente dati sui ricavi tariffari, passando dal caso intermedio (caso b) nel quale si disponga dei soli dati validabili relativi ai ricavi tariffari, per arrivare al più semplice (caso c) dove l'unico dato di ingresso è il numero degli abitanti residenti nel comune; tutti i casi prevedono un aumento "massimo consentito" delle tariffe passando dall'anno 2019 all'anno 2020 e seguenti;
- Che il comune di Taormina sta presentando Istanza di adesione allo Schema Regolatorio di Convergenza indirizzata all'ATI Messina, giusta propria deliberazione n.136 del 31.5.2022;
- Che trasmetterà tutta la documentazione che verrà richiesta per permettere all'ATI Messina una completa istruttoria dell'Istanza di adesione allo Schema regolatorio di Convergenza;
- che la Del. 639/2021/R/idr ha modificato i Theta da applicare ai gestori che iniziano il percorso di Convergenza nel 2022 e prevede i seguenti Theta per i vari anni:

ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Moltiplicatore Tariffario $\theta = 0$	Moltiplicatore Tariffario $\theta = 0$	Moltiplicatore Tariffario $\theta = 1,07$	Moltiplicatore Tariffario $\theta = 1,07$

- che alle tariffe applicate all'utenza finale devono essere aggiunte, con specifica evidenza separata in bolletta, le ulteriori componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 definite da ARERA e che verranno poi riversate alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) così come definito da ARERA.

Ritenuto che:

- i nuovi elementi della disciplina del servizio idrico integrato, introdotti da ARERA con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, vadano a regolamentare dettagliatamente e con una disciplina certa di livello nazionale i requisiti di qualità del servizio e di adeguamento tariffario della gestione del servizio idrico stesso svolto dal Comune;
- i dati resi disponibili del Comune rendono possibile l'accesso al "caso b", co.6 dell'art.31 MTI-3 che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2019, come modificato dalla Del. 639/2021/R/idr per i gestori che iniziano il percorso dello Schema di Convergenza nel 2022, pari al 7% per l'anno 2022 e ad un ulteriore 7% per l'anno 2023;
- il sistema semplificato di calcolo dello schema di convergenza non presenta elementi di discrezionalità o di valutazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, salvo l'eventuale

scelta (comunque del Comune) di limitare l'aumento tariffario ad un valore più basso o uguale di quello definito dal metodo ARERA;

- alle tariffe determinate dal Comune dovranno comunque essere applicate le componenti perequative UI come stabilite da ARERA.

Visto il regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Esaminata la documentazione allegata;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267;

Propone che la Giunta Comunale deliberi

Per le motivazioni di cui in narrativa:

- di determinare le tariffe del servizio idrico integrato per le utenze del Comune di Taormina, ai sensi del co.6 dell'art.31 MTI-3 (come modificata dalla Delibera 639/2021) che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2019 pari al 7% per l'anno 2022 ed infine al 7% per l'anno 2023;
- Che le Tariffe 2019 riadeguate all'incremento del 7% e valide provvisoriamente per il 2022, fino a ridefinizione e approvazione da parte dell'ATI Messina delle nuove tariffe secondo la Del. 665/2017/R/idr, sono riportate nell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
- Di impegnarsi ad adeguare le tariffe idriche alla Del. 665/2017/R/idr (TICSI) entro il 2022, prevedendo una rideterminazione ad Isoricavo dell'anno 2019 e la successiva applicazione dei Theta di Convergenza e provvedendo ad effettuare il definitivo conguaglio dopo l'approvazione di tali tariffe da parte dell'ATI Messina;
- di vincolare comunque l'applicazione dell'adeguamento tariffario alla definitiva approvazione da parte dell'ATI Messina, provvedendo eventualmente a conguagliare i nuovi valori nel corso della prima bollettazione utile;
- Che, secondo quanto previsto dalla Delibera 580/2019/R/idr e 639/2021/R/idr, partendo dai ricavi 2019, si prevede, per l'anno 2022, un VRG (Vincolo dei ricavi per il gestore) pari a:

ENTRATE ANNO 2019

ALTRE ENTRATE

Diritti e nuovi allacci

al netto dell'IVA

€ 5.299,00

ANNO 2022

INCREMENTO 7%

€ 5.300,00

ENTRATE TARIFFARIE

Entrate da Tariffa Acquedotto

Fognatura e Depurazione

€ 2.995.203,60

€ 3.204.867,85

TOTALE ENTRATE

€ 3.000.502,60

€ 3.210.167,85

pertanto di stimare, il gettito complessivo da tariffa Idrica del Servizio Idrico integrato da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022 in euro **3.204.867,85** oltre IVA al 10%;

- Che i COSTI previsti per il Servizio idrico per l'anno 2022 sono i seguenti:

CAPITOLO	COSTI	al netto dell'iva	BILANCIO
09.06-1.3 - cap.1226.1	Acquisto Acqua da terzi - SICILIACQUE SPA	€ 890.909,09	€ 980.000,00
09.04- 10302991486/0	Servizio Economale	€ 1.229,51	€ 1.500,00
09.06-1.3 - cap.1208.8	Energia Elettrica	€ 1.254.098,36	€ 1.530.000,00
09.06-1.3 - cap.1208	Gestione Rete Idrica - Azienda Municipalizzata	€ 636.363,64	€ 700.000,00
09.06-1.3 - cap.1208.3	Costi per spedizioni fatture e solleciti - software e servizi	€ 70.000,00	€ 70.000,00
09.06-1.3 - cap.1210	Contributo ATI e ARERA	€ 4.550,00	€ 4.550,00
09.04.10302991485/ 0	Manutenzione Fognatura	€ 0,00	€ 0,00
09.06-1.3 - cap. 1220	Quota Consorzio Gestione Depuratore	€ 954.545,45	€ 1.050.000,00
	COSTI DEL PERSONALE	€ 45.726,00	€ 45.726,00
	Totale SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 3.857.422,05	€ 4.381.776,00

- Che in questo modo la copertura dei costi del Servizio è pari al 83%.
- **di applicare** ai consumi le componenti tariffaria perequativi UI1, UI2, UI3 e UI4 ai mc di acquedotto, fognatura e depurazione nei valori di seguito riportati:
 - componente UI1 nella misura di 0,004 €/mc,
 - componente UI2 nella misura di 0,009 €/mc,
 - componente UI3 nella misura di 0,0179 €/mc,
 - componente UI4 nella misura di 0,004 €/mc;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

L'Assessore al Bilancio
Sig. *Nunzio Corvaia*



Proposta di Deliberazione di: Giunta Comunale
Area Servizi alla Città: Resp. Sig. Leo Mangano
Proponente: Assessore al Bilancio: Sig. Nunzio Corvaia

OGGETTO: Determinazione tariffe servizi idrico integrato anno 2022

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, _____

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Città
(Sig. Leo Mangano)

Comportando la presente:

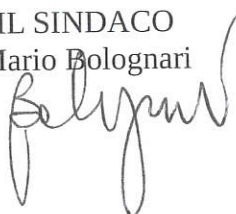
- ☐ Prenotazione impegno n. _____
- ☐ diminuzione di entrata;
- ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ☐ altro/ _____

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 31 MAG. 2022



IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

31/05/2022

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla